

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIGNATELLI, GIUNTOLI Graziuccia, INDELLI, LIMONI e
GIANCANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1964

Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in particolare situazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1952, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni bandì quasi contemporaneamente due concorsi: uno per 1.500 posti di gruppo B - grado XI e l'altro per 187 posti di gruppo C - grado IX (Capo ufficio superiore). Le graduatorie dei due concorsi furono approvate nel 1954 rispettivamente con i decreti ministeriali in data 28 febbraio e 16 gennaio.

I candidati che risultarono vincitori di ambedue i concorsi furono ovviamente obbligati ad optare per l'una o per l'altra carriera, di guisa che la maggior parte di essi fu inquadrata nel gruppo B, mentre il resto preferì rimanere nella carriera di gruppo C.

La legge 27 febbraio 1958, n. 119, che disciplina tutta la materia concernente lo stato e la carriera del personale postelegrafonico, nell'articolo 87 ha riconosciuto il notevole merito dei candidati risultati vincitori dei due concorsi anzidetti rendendo valido, *ai fini della promozione al grado VIII del gruppo B*, l'esame di concorso superato per il grado IX del gruppo C. Tale riconoscimento, però, ha operato in favore di una sola parte del personale vincitore dei due ricordati concorsi: quella parte cioè che optò per la carriera del gruppo B.

Siffatta limitazione va attribuita evidentemente a mera dimenticanza del legisla-

tore, favorita forse dal silenzio dei dimenticati. Invero, non è pensabile che un trattamento differenziato e sfavorevole per il personale appartenente al grado IX del gruppo C sia stato imposto dal fatto che l'estensione ad esso del riconoscimento predetto avrebbe comportato il passaggio a un ruolo superiore d'impiegati non meritevoli, in quanto si tratta invece di personale che ha tutti i requisiti per appartenere alla carriera del gruppo B sia perchè in possesso del prescritto titolo di studio, sia perchè passato al vaglio di un severo concorso. Tali requisiti acquistano un peso maggiore nel raffronto con le ampie agevolazioni sancite nell'articolo 68 della menzionata legge 27 febbraio 1958, n. 119, che hanno reso possibile il passaggio alla carriera di concetto di numerose categorie appartenenti a quella esecutiva, prescindendo dal possesso del titolo di studio e dal superamento di pubblici concorsi.

Va aggiunto, inoltre, che negli ultimi tempi notevoli vantaggi sono stati elargiti (vedi articoli 78 e 79 della ripetuta legge n. 119 del 27 febbraio 1958, nonchè gli articoli 59 e 76 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406) a moltissime categorie di personale postelegrafonico, mentre nulla è stato fatto a favore degli impiegati — presi in considerazione dall'unito disegno di legge

— i quali hanno le carte in regola tanto per le funzioni svolte, quanto per il possesso dei prescritti requisiti.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione si propone di riparare ad una dimenticanza, che ha determinato una lacuna legislativa con conseguenti ovvie ingiustizie. Vogliate considerare, onorevoli colleghi, che la vostra appro-

vazione corrisponde ad un atto di giustizia il cui onere finanziario per l'Amministrazione statale è di trascurabile entità non soltanto per l'esiguo numero delle persone interessate, ma anche per la progressione economica dalle stesse raggiunta nell'attuale posizione di carriera, tanto da doversi prevedere il mantenimento degli attuali emolumenti con il ricorso all'assegno *ad personam*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati della medesima Amministrazione che rivestano la qualifica di Capo ufficio superiore di cui alla tabella L, allegata alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, i quali siano stati vincitori dei due concorsi, le cui graduatorie sono state approvate con i decreti ministeriali datati rispettivamente 16 gennaio 1954 e 28 febbraio 1954.

Il collocamento di cui al precedente comma si effettua nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio immediatamente inferiore a quello stabilito per la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a titolo di assegno personale la differenza tra gli emolumenti, nonchè l'anzianità acquisita nella qualifica di origine con il conseguente diritto alla ricostruzione della carriera.

Ai fini della ricostruzione della carriera, il personale avente titolo per fruire della presente legge segue nel ruolo il personale che ha beneficiato del disposto dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con la medesima decorrenza.

Il collocamento previsto dal primo comma si effettua — su domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge — anche in soprannumero riassorbibile con le prime vacanze nel ruolo.